AI SIGG. CLIENTI
LORO SEDI

Circolare clienti n. 26/2019

OGGETTO: CESSIONI INTRA UE - NOVITA' 2020

La Direttiva 2018/1910/UE del 4 dicembre 2018, ha introdotto semplificazioni relativamente agli scambi intra-UE di beni. Tra le misure approvate, che **entreranno in vigore il 1° gennaio 2020**, assumono importante rilievo:

1. *il riconoscimento del numero di identificazione Iva del cessionario quale requisito sostanziale per applicare l'esenzione Iva delle cessioni intra-unionali di beni;*
2. *la semplificazione e armonizzazione delle norme in materia di prova del trasporto nelle cessioni intra-unionali di beni.*

Ricordiamo che, l'articolo 41, comma 1, D.L. 331/1993 nell'ambito delle operazioni intracomunitarie dispone che le cessioni intracomunitarie sono operazioni non imponibili Iva in quanto alle stesse si applica il regime di "tassazione a destino" nel Paese dello Stato UE di destinazione dei beni. Ai fini della detassazione dell'operazione è necessario che:

- *entrambi i soggetti coinvolti nell'operazione siano soggetti passivi Iva;*
- *l'operazione sia onerosa e comporti il trasferimento della proprietà dei beni oggetto della stessa;*
- *vi sia l'effettivo trasferimento fisico della merce dal territorio dello Stato al territorio di un altro Paese UE.*

In relazione al primo punto, la Direttiva 2018/1910/UE stabilisce che l'iscrizione del soggetto passivo nell'Archivio VIES diventi una condizione sostanziale per l'applicazione dell'esenzione anziché un requisito formale.
Relativamente al requisito del trasferimento fisico dei beni, il Legislatore europeo non ha mai determinato quali fossero le prove documentali necessarie per comprovare la movimentazione della merce, sicché nei vari Stati si sono verificate divergenze di approccio che hanno spesso creato difficoltà e incertezze giuridiche per le imprese, in contrasto con gli obiettivi prefissati dalla normativa di migliorare gli scambi intracomunitari.
La stessa direttiva è intervenuta ad individuare i documenti da cui si presume che i beni sono stati spediti o trasportati dal territorio di uno Stato membro a un altro Stato membro, distinguendo il caso in cui il trasporto venga effettuato direttamente dal cedente o da un terzo per suo conto dal caso in cui il trasporto sia eseguito dall'acquirente (o da un terzo per suo conto).

Sono stati previsti due distinti gruppi di prove, accettati come elementi di prova della spedizione o del trasporto.

Elementi di prova gruppo a):

- documento o una lettera CMR riportante la firma (si ritiene che si faccia riferimento alla firma del trasportatore che ha preso in carico la merce);
- polizza di carico;
- fattura di trasporto aereo;
- fattura emessa dallo spedizioniere.

Elementi di prova gruppo b):

- polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento della spedizione o del trasporto dei beni;
- documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio un notaio, che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
- ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale stato membro.

Trasporto effettuato **direttamente dal cedente** o da un terzo per suo conto

Nel caso in cui i beni siano stati trasportati dal venditore o da un terzo per suo conto, al fine di provare l'effettivo trasferimento fisico della merce il cedente deve essere in possesso:

- di **almeno due elementi di prova di cui al gruppo a)** rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra;

in alternativa

- **di una qualsiasi degli elementi di prova di cui al gruppo a) in combinazione di uno qualsiasi dei singoli elementi di prova di cui al gruppo b)** che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra.

Trasporto è eseguito dall'acquirente (o da un terzo per suo conto es. Utilize Della clausula ex works).

Nel caso in cui i beni siano stati trasportati o spediti dall'acquirente o da un terzo per suo conto è necessario prima di tutto che venga rilasciata dal cessionario una dichiarazione con la quale il cliente certifichi che la merce è giunta nel Paese di destinazione.

Tale dichiarazione deve riportare:

1. la data di rilascio;
2. il nome e l'indirizzo dell'acquirente;
3. la quantità e la natura dei beni;
4. la data e il luogo di arrivo;
5. nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto;
6. l'identificazione della persona che accetta i beni per conto dell'acquirente.

Tale dichiarazione, che deve essere fornita al venditore entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione, costituisce un elemento di prova necessario ma non ancora sufficiente, in quanto il venditore dovrà essere il possesso, oltre alla descritta dichiarazione, anche:

- di almeno due degli elementi di prova di cui al gruppo a), rilasciata da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra oppure;
- di uno qualsiasi dei singoli elementi di cui al gruppo a) in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova di cui al gruppo b) che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due parti indipendenti l'una dall'altra.

Appare evidente come non sia possibile produrre le prove prescritte dal Regolamento nei casi in cui il trasporto sia effettuato direttamente dal cedente o dal cessionario con mezzi propri o di come possa essere molto difficile ottenere tali documenti nel caso in cui il trasporto venga eseguito da un vettore incaricato dal cessionario. Si attendono dunque chiarimenti ufficiali sulla portata delle novità introdotte dal Regolamento UE soprattutto nei casi in cui tale Regolamento sia di fatto non applicabile.

Cordiali saluti.
Padova, 23 dicembre 2019

Studio Zanovello & Partners

L'ELABORAZIONE DEI TESTI, ANCHE SE CURATA E REVISIONATA, NON PUO' COMPORTARE SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER EVENTUALI ERRORI O INESATEZZE E NON PUO' ESSERE CONSIDERATA CONSULENZA SPECIFICA

C.F. ZNVFNC44L31H625A – P.I. 01382110284
Studio: 35133 PADOVA – Via Pontevigodarzere n. 116
Tel. 0498872820 – fax 0498872793 – e-mail: info@studiozanovello.it
PEC: studiozanovello@odcecpd.legalmail.it
Codice destinatario Fatturazione Elettronica: USAL8PV